



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF015

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	FATTURE ELETTRONICHE - IMPOSTA DI BOLLO – OBBLIGO - RIADDEBITO
RIFERIMENTI	FAQ DEL 21/12/2018 - DPR 642/1972; DD.MM. 28/12/2018
CIRCOLARE DEL	25/01/2019

***Sintesi:** sulle fatture che contengono importi esclusi/esenti IVA di importo superiore ad €. 77,47 va applicata l'imposta di bollo pari a €. 2, che può essere riaddebitata in fattura. Tale riaddebito è escluso dalla base imponibile ex art. 15 Dpr 633/72), essendo considerata una "spesa anticipata in nome e per conto del cliente". Per le fatture elettroniche qualora tale importo venga riaddebitato per la corretta compilazione del file xml si può scegliere alternativamente di:*

- inserire un'apposita riga di dettaglio, oppure
- compilare il blocco "Altri dati gestionali".

L'art. 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642/72 prevede che debbano essere assoggettati **all'imposta di bollo di € 2,00** i seguenti documenti:



"Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute o quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".

L'applicazione dell'imposta di bollo alle **fatture** si basa sui seguenti criteri:

- principio generale: di **"alternatività" rispetto all'Iva;**
- **esenzioni:** sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate;
- importo: la quota non rilevante ai fini Iva deve essere **superiore ad € 77,47** (a tal fine è sufficiente che un singolo addebito nel corpo della fattura risulti privo di Iva)

come riassunto nella tabella che segue.

Tipo di operazione	Imposta di Bollo (importi > € 77,47)	Rif. normativo
Operazione fuori campo IVA per carenza di uno dei requisiti: ✓ soggettivo (es: prestazioni occasionali) ✓ oggettivo (es: cessione di terreni agricoli) ✓ territoriale (es: servizi generici a soggetti passivi Iva)	SI , salvo casi espressi di deroghe (es: buste paga dei dipendenti)	Artt. 2, 3, 4, 5, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies
Operazione assoggettata ad IVA	NO	--
Operazione esente Iva art. 10 Dpr 633/72	SI	Art. 10
Operazione in reverse charge "interno" (subappalti edili, rottami, oro, agricoltori esonerati, cellulari, microchip, ecc.)	NO	Artt. 17, co. 5 e segg., 34, 74, commi 7 e 8
Operazioni oggettivamente escluse da Iva	SI	Art. 2 e 15
Operazioni con IVA assolta in modalità speciali (editoria, margine, ecc.)	NO	Art. 74, co. 1, art. 36, D.L. n. 41/95, ecc.
Cessioni intraUE di beni	NO	Artt. 41 e 58, D.L. n. 331/93
Esportazioni ed operazioni assimilate	NO	Artt. 8 lett. a) e b), 8-bis, 71
Operazioni relative a trattati ed accordi internazionali	Sì	Art. 72
Cessioni verso esportatori abituali	Si	Art. 8, lett. c)
Servizi internazionali connessi a beni in esportazione (es: trasporto di merci in esportazione)	No	Art. 9
Servizi internazionali non connessi a beni in esportazione (es: trasporti di persone, beni in transito, ecc. - RM 6/6/78 n. 290586)	Si	Art. 9
Fatture emesse dai contribuenti minimi/forfetari	Si	Art. 1 c. 100 L. 244/07; Art. 1, c. 58 L. n. 190/2014

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

FATTURA CARTACEA

L'imposta di bollo sulle fatture **cartacee** viene assolta:

- con l'apposizione sul documento del contrassegno autoadesivo
- rilasciato esclusivamente con modalità telematiche da parte di intermediari appositamente convenzionati con l'Agenzia delle entrate (DPR 642/1972, art. 3).

In alternativa, l'imposta può essere assolta in maniera virtuale osservando le disposizioni recate dagli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/1972.



Nota: l'art. 15 del DPR 642/1972 stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti (C.M. 16/2015).

FATTURA ELETTRONICA

La disciplina che regola l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

- è contenuta nell'art. 6 del DM 17/06/2014
- ed esula dalle ipotesi di assolvimento "in modo virtuale" dell'imposta (CM 16/2015).

Infatti, come evidenziato dalla CM 16/2015:

- a differenza della disciplina relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale prevista dagli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/1972,
- per le fattispecie regolamentate dal D.M. 17/06/2014 l'assolvimento del tributo: - non richiede la preventiva autorizzazione e gli altri adempimenti previsti dai citati artt. 15 e 15-bis, - ma il solo versamento dell'imposta:
 - ✓ effettuato utilizzando il Mod. F24 telematico
 - ✓ **in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

Modalità di pagamento: si rinvia alla RF flash 006/2019.

RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO

È **facoltà del soggetto emittente riaddebitare** o meno tale importo in fattura; si tratta, comunque, di importo escluso dal computo della base imponibile (escluso art. 15, D.P.R. n. 633/1972) essendo considerata una c.d. "spesa anticipata in nome e per conto del cliente".



N.B.: si ricorda che **non è ammesso** l'addebito del bollo per le **fatture verso le PA** (art. 8 Dpr 642/72).

Indipendentemente dal riaddebito o meno dell'imposta di bollo, in fase di compilazione della fattura elettronica, si deve valorizzare il blocco "DatiBollo", compilando le voci:

- "BolloVirtuale", indicando il valore SI;
- "ImportoBollo", esponendo il valore 2,00, ovvero l'importo relativo all'imposta di bollo.

Circa tale compilazione, si rinvia alla RF flash 006/2019

FATTURA SENZA RIADDEBITO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Qualora il cedente/prestatore

- **non riaddebiti** l'imposta di bollo,
- la fattura elettronica dovrà comunque riportare la **compilazione del blocco "DatiBollo"**, come sopra indicato.



Nota: ciò tiene luogo del contrassegno cartaceo e servirà per la liquidazione dell'imposta di bollo dovuta dal cedente/prestatore.

Non avendo necessità del riaddebito, le altre sezioni della fattura saranno compilate normalmente.

FATTURE CON RIADDEBITO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Se il cedente/prestatore decide di **addebitare** l'imposta di bollo la corretta compilazione del file xml avviene seguendo quanto chiarito nelle Faq dell'Agenzia del 21/12/2018 in merito alla compilazione per le "spese anticipate in nome e per conto".

FAQ N. 51 PUBBLICATA IL 21 DICEMBRE 2018

Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per conto del mio cliente al fine di farcele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle nella fattura elettronica?

Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'IVA, purchè opportunamente documentate.

Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco "DatiBeniServizi" riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura "N1" ("escluse ex art. 15").

Un'altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco "Altri dati gestionali", ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).

Di seguito un esempio delle due modalità di compilazione suggerite mediante la procedura web gratuita dell'Agenzia delle entrate:

ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NELLA SEZIONE "DatiBeniServizi"

Aggiungi Beni e servizi 2

Descrizione:*	
SPESE AMMINISTRATIVE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE	
Quantità:	Prezzo unitario:*
1,00	100,00
Aliquota IVA:*	Natura:
0%	Escluse ex art. 15
Prezzo totale:*	
100,00	

ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NEL BLOCCO "AltriDatiGestionali"

Modifica Beni e servizi 1

Descrizione:*	
Prestazione professionale - consulenza civilistica per il sinistro avvenuto il 12/5/2016	
Quantità:	Prezzo unitario:*
1,00	1.000,00
Aliquota IVA:*	Natura:
22%	
Prezzo totale:*	
1.000,00	

Altri dati gestionali 1	
Tipo dato:*	
SPESE	
Riferimento numero:	Riferimento testo:
100,00	SPESE ANTICIPATE DA RIMBORSARE
Riferimento data:	

Altri dati:	
<input type="checkbox"/> Tipo cessione prestazione <input type="checkbox"/> Codice articolo <input type="checkbox"/> Unità di misura <input type="checkbox"/> Data inizio periodo <input type="checkbox"/> Data fine periodo <input type="checkbox"/> Sconto maggiorazione <input type="checkbox"/> Ritenuta <input type="checkbox"/> Riferimento amministrazione <input checked="" type="checkbox"/> Altri dati gestionali	

In sostanza si riporta l'**imposta di bollo** seguendo le stesse modalità previste per l'addebito in fattura delle **spese anticipate in nome e per conto** del cliente scegliendo alternativamente di:

- inserire un'apposita riga di dettaglio, oppure
- compilare il blocco "Altri dati gestionali".

Aggiunta di una riga di dettaglio	<p>Si aggiunge un'apposita riga di dettaglio nella sezione "DatiBeniServizi", compilando le sezioni nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ descrizione: "imposta di bollo"; ▪ quantità: "1"; ▪ prezzo unitario: "2,00" ; ▪ aliquota IVA: 0%; ▪ natura: N1 - "Escluse ex art. 15"; ▪ prezzo totale: 2,00. <p>Pertanto viene creata una riga di dettaglio in aggiunta a quella principale nella quale è descritta la cessione/prestazione oggetto della fattura.</p>
Compilazione blocco "Altri dati gestionali"	<p>Dopo aver inserito le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione, si aggiunge il blocco "Altri dati gestionali", nel quale indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel campo "Tipo Dato": BOLLO; ▪ nel campo "Riferimento Testo": IMPOSTA DI BOLLO; ▪ nel campo "Riferimento Numero": 2,00. <p>Si ricorda che è necessario aggiungere al valore "Importo Totale Documento" quello relativo all'imposta di bollo, in quanto non viene conteggiato automaticamente.</p>